

## **PS11637 - HW1-COMMISSIONE PAGAMENTO SU CARTA DI CREDITO**

Provvedimento n. 28477

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 1° dicembre 2020;

SENTITO il Relatore, Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la Parte III, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTI gli atti del procedimento;

### **I. LE PARTI**

1. Webcom S.r.l., PI/CF 03612370043, in qualità di professionista, ai sensi del Codice del Consumo. La società, attraverso il sito <https://www.hw1.it>, opera nel settore della vendita *online* di prodotti elettronici<sup>1</sup> e, in base all'ultimo bilancio disponibile, nel 2019 ha conseguito un fatturato di 6.456.928 euro ed un utile di esercizio pari a 11.455 euro<sup>2</sup>.
2. Altroconsumo, in qualità di associazione indipendente di consumatori segnalante.

### **II. LA CONDOTTA OGGETTO DEL PROCEDIMENTO**

3. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dalla società Webcom S.r.l. (di seguito, anche, Webcom o il Professionista), consistente nell'applicazione in capo ai consumatori di spese aggiuntive rispetto al prezzo dei prodotti venduti sul proprio sito internet [www.hw1.it](http://www.hw1.it), per l'utilizzo dello strumento di pagamento PayPal.
4. In particolare, il Professionista applica, in caso di pagamento tramite PayPal, una commissione del 2% sull'importo dei beni acquistati sul predetto sito *internet*.

### **III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO**

#### **1) L'iter del procedimento**

5. Sulla base di una segnalazione formulata dall'associazione di consumatori Altroconsumo<sup>3</sup>, nonché di rilevazioni effettuate d'ufficio ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo sul sito *internet* [www.hw1.it](http://www.hw1.it), è emerso che il Professionista applica, in caso di pagamento tramite PayPal, una commissione del 2% sull'importo dei beni acquistati sul sito *internet* [www.hw1.it](http://www.hw1.it), riconducibile al medesimo Professionista, in tal modo addebitando ai consumatori spese aggiuntive in relazione all'uso di un determinato strumento di pagamento.
6. Alla luce degli elementi informativi acquisiti, in data 24 dicembre 2019 è stato formulato nei confronti di Webcom S.r.l., ai sensi dell'articolo 4, comma 5 del Regolamento, un invito a rimuovere i profili di possibile scorrettezza della condotta commerciale posta in essere dal Professionista, eliminando l'addebito ai consumatori di un supplemento del 2% dell'importo totale degli acquisti effettuati sul sito *internet* [www.hw1.it](http://www.hw1.it) in caso di pagamento tramite PayPal, in presunta violazione dell'articolo 62 del Codice del Consumo, in base al quale "i professionisti non possono imporre ai consumatori, in relazione all'uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l'uso di detti strumenti".
7. In relazione alla condotta sopra descritta, non essendo pervenuta alcuna risposta da parte del Professionista al suddetto invito, in data 16 luglio 2020, è stato comunicato alle Parti l'avvio del procedimento istruttorio PS11637, ai sensi dell'articolo 27, comma 3 del Codice del Consumo, nei confronti di Webcom S.r.l. per presunta violazione dell'articolo 62 del Codice del Consumo<sup>4</sup>.
8. In tale sede veniva, in particolare, ravvisata la possibile illiceità della condotta posta in essere da Webcom, in violazione dell'articolo 62 del Codice del Consumo, dal momento che il Professionista applica, in caso di pagamento tramite PayPal, il c.d. *payment card surcharge* consistente nella previsione di una commissione aggiuntiva del 2% sull'importo dei beni acquistati sul proprio sito internet [www.hw1.it](http://www.hw1.it).

---

<sup>1</sup> [Cfr. doc. n.5, di cui all'indice del fascicolo, visura ordinaria presente sulla banca dati Telemaco.]

<sup>2</sup> [Cfr. Bilancio di esercizio rilevato sulla banca dati Telemaco in data 9 novembre 2020.]

<sup>3</sup> [Cfr. doc. n. 1 di cui all'indice del fascicolo.]

<sup>4</sup> [Cfr. doc. n. 7 di cui all'indice del fascicolo.]

9. In data 4 settembre 2020, Webcom ha comunicato una nota di risposta alle richieste di informazioni formulate contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento<sup>5</sup>.
10. In data 2 ottobre 2020, sono stati acquisiti agli atti del procedimento n. 7 *screen shot* di pagine *web* in formato PNG, rilevati dal sito <https://www.hw1.it> nelle date del 15 e 23 settembre 2020 e in data 2 ottobre 2020<sup>6</sup>.
11. Nella stessa data del 2 ottobre 2020, è stata comunicata alle Parti il termine di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento, fissato al 23 ottobre 2020<sup>7</sup>.
12. In data 26 ottobre 2020 Webcom ha comunicato l'intenzione di non procedere all'invio di memorie conclusive, non ravvisando nuovi elementi rispetto a quelli già esposti nella propria memoria del 4 settembre 2020<sup>8</sup>.
13. In data 26 ottobre 2020, dal momento che la condotta in esame si è realizzata tramite il sito *internet* del Professionista, è stato richiesto all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni di esprimere il proprio parere, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo, in merito alla condotta sopra descritta<sup>9</sup>. Il parere richiesto è pervenuto in data 25 novembre 2020<sup>10</sup>.

## 2) Le evidenze acquisite

14. Dalla documentazione acquisita agli atti del fascicolo del procedimento PS11637, in particolare dalla segnalazione pervenuta da parte di Altroconsumo<sup>11</sup>, nonché dalle rilevazioni effettuate d'ufficio<sup>12</sup>, è emerso che Webcom applica, in caso di pagamento tramite PayPal, una commissione pari al 2% dell'importo totale degli acquisti effettuati sul proprio sito *internet* [www.hw1.it](http://www.hw1.it).
15. Di seguito, si riporta una simulazione di acquisto di prodotti effettuata sul citato sito *internet* nel mese di luglio 2020, dalla quale emerge che, dopo aver proceduto all'inserimento della merce nel carrello virtuale ed aver selezionato l'opzione "*procedi con il checkout*", il sistema indirizza alla procedura di pagamento; in questa fase compare una schermata attraverso la quale il consumatore può scegliere il metodo di pagamento preferito e, selezionando PayPal, il prezzo inizialmente indicato risulta essere maggiorato di una commissione che corrisponde al 2% del prezzo della merce (cfr. successive Immagini nn. 1 e 2, rilevate in data 6 luglio 2020 dal sito <https://www.hw1.it>)<sup>13</sup>.

### Immagine n. 1

The screenshot shows the HW1.it checkout interface. On the left, there are shipping and billing details. The main area is a 'SINTESI DEL CARRELLO' (Cart Summary) table:

| PRODOTTO                       | DESCRIZIONE   | PREZZO UNITARIO | QUANTITÀ | TOTALE PRODOTTI |
|--------------------------------|---|-----------------|----------|-----------------|
| x                              | HP ProBook x360 440 G1 Ibrido 2 In 1 Nero, Argento 35,6 cm 14. 1920 x 1080 Pixel Touch screen Intel Core i5 di ...<br>Codice Produttore: 4WU43EA8ABZ<br>Codice HW1: 2175448 | € 809,24        | 1        | € 809,24        |
| CODICE SCONTO                  |   |                 |          | AGGIUNGI        |
| TOTALE PRODOTTI                |   |                 |          | € 809,24        |
| TOTALE SPEDIZIONE              |   |                 |          | € 15,77         |
| TOTALE GESTIONE AMMINISTRATIVA |   |                 |          | € 0,00          |
| TOTALE ORDINE                  |   |                 |          | € 825,01        |

Below the cart summary, there are sections for 'MODALITÀ DI CONSEGNA' and 'PAGAMENTO SICURO'. Under 'PAGAMENTO SICURO', the following options are listed:

- MasterCard VISA € 0,00
- PayPal 2%** (circled in black)
- BONIFICO BANCARIO € 0,00
- Contrassegno € 12,08

A blue arrow points from the text below to the PayPal option.

### Immagine n. 2

<sup>5</sup> [Cfr. doc. n. 10 di cui all'indice del fascicolo.]

<sup>6</sup> [Cfr. doc. n. 13 di cui all'indice del fascicolo.]

<sup>7</sup> [Cfr. docc. nn. 11 e 12 di cui all'indice del fascicolo.]

<sup>8</sup> [Cfr. doc. n. 14 di cui all'indice del fascicolo.]


<sup>9</sup> [Cfr. doc. n. 15 di cui all'indice del fascicolo.]

<sup>10</sup> [Cfr. doc. n. 16 di cui all'indice del fascicolo.]

<sup>11</sup> [Cfr. doc. n. 1 di cui all'indice del fascicolo.]

<sup>12</sup> [Cfr. docc. nn. 5 e 13 di cui all'indice del fascicolo.]


<sup>13</sup> [Cfr. doc. n. 6 di cui all'indice del fascicolo.]



16. Il Professionista, nella risposta alla richiesta di informazioni formulata in sede di avvio del procedimento istruttorio<sup>14</sup>, ha confermato di applicare il *credit card surcharge* per ogni acquisto effettuato dai consumatori sul proprio sito *internet* sin dall'anno 2017<sup>15</sup> e di quantificarlo nella misura del 2% del prezzo totale della merce da acquistare.

17. Le evidenze agli atti hanno inoltre confermato che la corresponsione di una somma di denaro per ogni acquisto effettuato tramite PayPal viene richiesta a titolo di "*gestione amministrativa*", corrispondente proprio al 2% della somma complessiva tra il prezzo del prodotto da acquistare e le spese di spedizione (cfr. successiva immagine n. 3)<sup>16</sup>.

**Immagine n. 3** – rilevata in data 23 settembre 2020



<sup>14</sup> [Cfr. doc. n. 10 di cui all'indice del fascicolo.]

<sup>15</sup> [Nella risposta alla richiesta di informazioni, Webcom ha, infatti, evidenziato come l'applicazione del *credit card surcharge* fosse già prevista tra le impostazioni del sito *internet* al momento del suo passaggio in gestione al Professionista, avvenuto nell'anno 2017. Cfr.doc. n. 10 di cui all'indice del fascicolo]

<sup>16</sup> [Cfr. docc. nn. 5 e 13 di cui all'indice del fascicolo.]

### **3) Le argomentazioni difensive della Parte**

**18.** In relazione al merito della condotta oggetto del presente procedimento, Webcom ha affermato, in corso di istruttoria, come l'articolo 62 del Codice del Consumo prevedrebbe che i professionisti non possano imporre ai consumatori, in relazione all'uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l'utilizzo di tali strumenti ovvero "tariffe che superino quelle sostenute dal professionista".

**19.** Nel caso di specie, PayPal applicherebbe al Professionista una spesa che verrebbe calcolata di mese in mese sull'imponibile dell'attività di vendita del mese precedente, in ragione di una percentuale sempre di gran lunga superiore al 2%. A tale riguardo, il Professionista ha depositato il riepilogo finanziario dei conti PayPal dal 2017 al 31 maggio 2020, dai quali risultano gli importi delle tariffe applicate al Professionista per le transazioni svolte tramite lo strumento di pagamento PayPal.

**20.** Pertanto, Webcom ritiene che, applicando al consumatore una commissione pari al 2% del prezzo della merce acquistata e, quindi, una tariffa inferiore rispetto a quella applicata alla stessa Webcom da parte di PayPal, non porrebbe in essere alcuna violazione dell'articolo 62 del Codice del Consumo<sup>17</sup>.

**21.** Nella stessa memoria, il Professionista ha inoltre rilevato come sul proprio sito *internet* venga offerta al consumatore un'ampia gamma di mezzi di pagamento, in modo da consentire allo stesso la scelta del mezzo più conveniente, anche sotto il profilo delle spese accessorie.

**22.** Webcom, inoltre, ha affermato che la commissione applicata in caso di pagamento a mezzo PayPal è chiaramente e puntualmente segnalata al consumatore al momento della scelta del metodo di pagamento<sup>18</sup>.

### **IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI**

**23.** Poiché la condotta commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso mezzi di telecomunicazione (*internet*), in data 26 ottobre 2020 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.

**24.** Con comunicazione pervenuta in data 25 novembre 2020<sup>19</sup>, la suddetta Autorità ha espresso il parere richiesto (Delibera n. 603/20/CONS), limitando le proprie valutazioni all'attitudine dello specifico mezzo di comunicazione, utilizzato per diffondere la pratica commerciale, a incidere e amplificare l'eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della medesima pratica.

**25.** In particolare, la suddetta Autorità, considerato che "l'utilizzo della rete Internet da parte della società Webcom, in particolare tramite un sito web (<http://hw1.it>), è stato finalizzato alla vendita online di prodotti elettronici e che la condotta, in particolare, riguarda le commissioni addebitate ai clienti per l'uso di "PayPal", ovvero uno dei mezzi di pagamento online più diffusi e accreditati tra gli utenti", e tenuto che, "come si evince dai dati relativi agli incassi della Società nel periodo 2017-2020 presenti agli atti del procedimento, l'attività commerciale del professionista è economicamente rilevante e che già nel mese di dicembre 2019 la Società aveva ricevuto un invito dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato a rimuovere i possibili profili di scorrettezza riscontrati", ha ritenuto "pertanto, che, allo stato della documentazione in atti, nel caso di specie il mezzo Internet sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale rispetto alla quale è richiesto parere a questa Autorità".

### **V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE**

**26.** Il presente provvedimento concerne la condotta di Webcom, così come descritta al precedente punto II, consistente nell'applicazione di una commissione sull'importo degli acquisti effettuati nel sito *internet* [www.hw1.it](http://www.hw1.it) in caso di pagamento tramite PayPal (circostanza, peraltro, resa nota ai consumatori soltanto al momento della scelta del metodo di pagamento), in tal modo addebitando ai consumatori spese aggiuntive in relazione all'utilizzo di un determinato strumento di pagamento.

**27.** La condotta in esame si pone in contrasto con l'articolo 62 del Codice del Consumo che prevede che i professionisti non possano imporre ai consumatori, in relazione all'uso di determinati strumenti di pagamento, spese aggiuntive per l'uso di detti strumenti. Nel dettaglio, il comma 1 dell'articolo 62 del Codice del Consumo – rubricato *Tariffe per l'utilizzo di mezzi di pagamento* – inserito nella Sezione III (*Altri diritti del consumatore*), Capo I (*Dei diritti dei consumatori nei contratti*), Titolo III (*Modalità contrattuali*), della Parte III (*Il rapporto di consumo*), prevede che "Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, i professionisti non possono imporre ai consumatori, in relazione all'uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l'uso di detti strumenti, ovvero nei casi espressamente stabiliti, tariffe che superino quelle sostenute dal professionista".

---

<sup>17</sup> [Cfr.doc. n. 10 di cui all'indice del fascicolo.]

<sup>18</sup> [Cfr.doc. n. 8 di cui all'indice del fascicolo.]

<sup>19</sup> [Cfr.doc. n. 16 di cui all'indice del fascicolo.]

**28.** Risulta opportuno evidenziare come, a decorrere dal 13 giugno 2014 – data in cui il Decreto Legislativo 21/14 ha recepito la Direttiva 2011/83/UE (cd. *Consumer Rights*) - e fino all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 218/17<sup>20</sup>, la norma richiamata lasciava al professionista la possibilità di applicare una maggiorazione, comunque non superiore ai costi dallo stesso sostenuti, ma solo *"nei casi espressamente stabiliti"*. Nell'ordinamento italiano, tuttavia, non è stata mai introdotta alcuna disciplina che consentisse al professionista di applicare al consumatore tariffe per l'utilizzo di determinati sistemi di pagamento, per cui deve ritenersi che il divieto del c.d. *credit card surcharge* nell'ordinamento giuridico italiano fosse da intendersi, già a partire dal 2014, generalizzato e non suscettibile di alcuna eccezione.

**29.** Con la disposizione in questione, il legislatore ha infatti inteso vietare, in via generale, l'imposizione da parte dei professionisti e nei riguardi dei consumatori di spese per l'uso di un determinato strumento di pagamento, definizione generale comprensiva anche dello specifico strumento di pagamento costituito da PayPal.

**30.** Inoltre, recentemente, l'articolo 2, comma 3, lettera d), del Decreto Legislativo 218/17 - che ha recepito la direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno<sup>21</sup> - ha riformulato l'articolo 3, comma 4, del Decreto Legislativo n. 11/2010, già richiamato nell'articolo 62 del Codice del Consumo, ponendo un divieto assoluto di *payment card surcharge*: *"Il beneficiario non può applicare a carico del pagatore spese relative all'utilizzo di strumenti di pagamento"*, di fatto eliminando il secondo capoverso della previgente disposizione che lasciava aperta la possibilità, all'Autorità competente (Banca d'Italia), di *"stabilire con proprio regolamento deroghe tenendo conto dell'esigenza di promuovere l'utilizzo degli strumenti di pagamento più efficienti ed affidabili"*<sup>22</sup>.

**31.** Alla luce del quadro normativo sopra sinteticamente riportato, la condotta posta in essere da Webcom, consistente nell'applicazione ai consumatori di un supplemento di prezzo in caso di pagamento mediante PayPal per gli acquisti effettuati sul proprio sito *web*, la cui attuazione è stata confermata dallo stesso Professionista, si pone in violazione dell'articolo 2, comma 3, lettera d), del Decreto Legislativo 218/17 - che ha riformulato l'articolo 3, comma 4, del Decreto Legislativo n. 11/2010, richiamato dall'articolo 62 del Codice del Consumo - che stabilisce il divieto assoluto del c.d. *payment card surcharge*, prevedendo che *"Il beneficiario non può applicare a carico del pagatore spese relative all'utilizzo di strumenti di pagamento"*.

**32.** Sulla base di quanto esposto, appare privo di pregio quanto sostenuto dal Professionista circa il fatto che l'applicazione di un supplemento per l'utilizzo del sistema di pagamento PayPal per l'acquisto dei prodotti venduti sul sito *internet www.hw1.it* non integrerebbe una violazione dell'articolo 62 del Codice del Consumo, dal momento che PayPal applicherebbe al Professionista una tariffa superiore rispetto a quella da quest'ultimo applicata ai consumatori (2%).

**33.** Sul punto, come precedentemente esposto ed argomentato, l'articolo 62 del Codice del Consumo, così come modificato dai recenti interventi normativi e, segnatamente, dal Decreto Legislativo 218/17, pone infatti un divieto espresso, assoluto e generalizzato di applicazione in capo ai consumatori di commissioni e/o spese aggiuntive in relazione all'utilizzo di un determinato strumento di pagamento.

**34.** Conclusivamente, per le ragioni esposte, l'applicazione da parte di Webcom di oneri aggiuntivi collegati all'utilizzo di un determinato strumento di pagamento, nel caso di specie PayPal, indipendentemente dal fatto che tali oneri aggiuntivi siano chiaramente indicati al consumatore prima dell'inoltro dell'ordine, costituisce, a far data dalla presa in carico della gestione del sito *www.hw1.it* da parte di Webcom (2017), una violazione dell'articolo 62 del Codice del Consumo.

## **VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE**

**35.** Ai sensi dell'articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la condotta illecita, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

**36.** In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

**37.** Riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto, nella fattispecie in esame, della dimensione del Professionista - che, in base all'ultimo bilancio disponibile, ha registrato nell'anno 2019 ricavi per 6.456.928 euro con un utile di esercizio pari a 11.455 euro - del pregiudizio economico derivante ai consumatori, connesso all'ingiustificato aggravio economico subito in ragione dello specifico mezzo di pagamento prescelto, pari al 2% dell'importo totale dei

---

<sup>20</sup> [Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, concernente "Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta".]

<sup>21</sup> [Cd. PSD2, che ha abrogato la direttiva 2007/64/CE - cd. PSD.].

<sup>22</sup> [La previgente formulazione dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. 11/2010 era la seguente: "Il beneficiario non può applicare spese al pagatore per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento. La Banca d'Italia può stabilire con proprio regolamento deroghe tenendo conto dell'esigenza di promuovere l'utilizzo degli strumenti di pagamento più efficienti ed affidabili". Tuttavia, nessuna regolamentazione e nessuna deroga è mai stata prevista da Banca d'Italia.].

beni acquistati *online*, delle specificità del settore dell'*e-commerce*, che pone il consumatore acquirente in una posizione di inevitabile asimmetria informativa rispetto al professionista, nonché della capacità di penetrazione del mezzo di diffusione della condotta illecita (*internet*), in grado di raggiungere un numero elevato di consumatori.

**38.** Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi acquisiti agli atti risulta che la condotta illecita è stata posta in essere dal Professionista a partire dal mese di aprile 2017<sup>23</sup> e che la medesima sia ancora in corso, data l'assenza di comunicazioni al riguardo da parte del Professionista e/o evidenze certe circa la cessazione della stessa<sup>24</sup>.

**39.** Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Webcom nella misura di 60.000 € (sessantamila euro).

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, e sulla base delle considerazioni suesposte, che la condotta in esame integri la fattispecie descritta dall'articolo 62 del Codice del Consumo, nella misura in cui il professionista ha imposto spese ai consumatori per l'utilizzo di determinati strumenti di pagamento;

#### DELIBERA

a) che la condotta descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Webcom S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una violazione dell'articolo 62 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare alla società Webcom S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 60.000 € (sessantamila euro);

c) che il professionista comunichi all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

---

<sup>23</sup> [Si veda, al riguardo, la segnalazione dell'associazione Altroconsumo, del 3 aprile 2017, sub doc. n. 1 di cui all'indice del fascicolo.]

<sup>24</sup> [In base all'ultima rilevazione effettuata d'ufficio, in data 2 ottobre 2020, il Professionista applicava ancora ai consumatori, in caso di pagamento tramite PayPal, un supplemento di prezzo pari al 2% dell'importo totale dei beni acquistati (cfr. doc. n. 13 di cui all'indice del fascicolo). Inoltre, nell'ultima comunicazione inviata dal Professionista in data 26 ottobre 2020, si precisava solo che non era stata inviata una memoria conclusiva in ragione dell'assenza di argomenti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli già esposti nella memoria del 4 settembre 2020 (cfr. doc. n. 10 di cui all'indice del fascicolo).]

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Filippo Arena*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*